



Statuto dell'Associazione Sindacale “Si.Na.Fi. – C.G.S”

Sindacato Nazionale Finanziari

“Cum Grano Salis”

approvato in occasione del I Congresso Nazionale tenutosi il 25 Giugno 2021, così come modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 28 dicembre 2022, in forza dell'art. 42 delle norme statutarie, su specifico mandato del Congresso Nazionale ed in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 46/2022

INDICE

Titolo I

Principi costitutivi del Si.Na.Fi. – C.G.S.

Art. 1	Costituzione, denominazione e sede	Pag. 4
Art. 2	Principi	Pag. 5
Art. 3	Finalità	Pag. 6
Art. 4	Democrazia e unità sindacale	Pag. 6
Art. 5	Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà	Pag. 7
Art. 6	Informazione e comunicazione	Pag. 7
Art. 7	Politiche organizzative e durata dei mandati	Pag. 8
Art. 8	Strumenti di rivendicazione	Pag. 8
Art. 9	Uso della sigla e del simbolo	Pag. 8
Art. 10	Norme Generali	Pag. 9

Titolo II

Organizzazione nazionale e strutture territoriale del Si.Na.Fi. – C.G.S.

Art. 11	Struttura organizzativa a regime	Pag. 10
---------	----------------------------------	----------------

Titolo III

Organizzazione nazionale del Si.Na.Fi. – C.G.S.

Art. 12	Organismi nazionali	Pag. 10
Art. 13	Congresso nazionale	Pag. 11
Art. 14	Consiglio Direttivo nazionale	Pag. 11
Art. 15	Segreteria nazionale	Pag. 13
Art. 16	Segretario Generale – Rappresentante Legale	Pag. 14

Titolo IV

Strutture territoriali del Si.Na.Fi. – C.G.S.

Art. 17	Premessa	Pag. 15
Art. 18	Coordinamento Regionale	Pag. 15
Art. 19	Congresso Regionale	Pag. 16
Art. 20	Consiglio Direttivo, Segreteria Regionale e Collegio dei Sindaci Revisori Regionali	Pag. 16
Art. 21	Coordinamento Provinciale	Pag. 17
Art. 22	Congresso Provinciale	Pag. 18
Art. 23	Consiglio Direttivo, Segreteria, Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale	Pag. 18
Art. 24	Sezione Sindacale Provinciale, Regionale e Interregionale	Pag. 19

TITOLO V

Amministrazione del Si.Na.Fi. – C.G.S.

Art. 25 Contributi sindacali, Solidarietà e Fondo Comune nazionale	Pag. 20
Art. 26 Fondi Comuni regionali e provinciali	Pag. 20
Art. 27 Autonomia amministrativa	Pag. 20
Art. 28 Attività amministrativa e contabile	Pag. 21
Art. 29 Collegio dei Sindaci Revisori	Pag. 22
Art. 30 Regole di gestione del patrimonio	Pag. 23

TITOLO VI

Giurisdizione interna del Si.Na.Fi. – C.G.S.

Art. 31 Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza	Pag. 24
Art. 32 Cumulo di cariche	Pag. 25
Art. 33 Sanzioni disciplinari	Pag. 25
Art. 34 Collegio dei Probiviri e Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale	Pag. 26
Art. 35 Procedimento disciplinare	Pag. 27
Art. 36 Sospensione cautelare	Pag. 27
Art. 37 Commissariamento delle strutture	Pag. 28
Art. 38 Compiti del Commissario Straordinario	Pag. 28
Art. 39 Clausola Arbitrale	Pag. 28
Art. 40 Accorpamento sedi territoriali	Pag. 29
Art. 41 Periodo transitorio	Pag. 29
Art. 42 Tutela legale e Norma legale	Pag. 29
Art. 43 Foro competente	Pag. 30
Art. 44 Tutela della privacy	Pag. 30

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Dicembre, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno proceduto a conformare il presente Statuto, approvato l'anno 2021 il giorno 25 del mese di Giugno dai delegati al Congresso Nazionale, designati dalle Assemblee Regionali ed Interregionali e dai Congressi delle Segreterie Regionali del SI.NA.FI. – C.G.S., alle prescrizioni richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – con foglio n.0157880/2022 del 22 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 46 delle norme statutarie.

Il Si.Na.Fi. – C.G.S. ha come scopo l'organizzazione, la rappresentanza e la tutela del personale della Guardia di Finanza in base alle linee organizzative ed alle regole democratiche delineate nel presente statuto, negli ambiti e per le materie previste dalle leggi vigenti, così come richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 e dalla legge n. 46/2022 e successive modificazioni che regola il funzionamento delle OO.SS. Militari.

L'approvazione del presente atto da parte degli intervenuti lo rende efficace ed esecutivo.

TITOLO I

Principi costitutivi del Si.Na.Fi. – C.G.S.

ART. 1 – (Costituzione – Denominazione e Sede)

E' costituita tra gli appartenenti alla Guardia di Finanza, senza distinzione di sesso, ruolo (nel limite massimo del 75% dei propri iscritti per singolo ruolo), grado, funzione, l'Associazione professionale militare a carattere sindacale denominata "Sindacato Nazionale Finanziari – C.G.S.", Cum Grano Salis, acronimo Si.Na.Fi. – C.G.S., con durata illimitata, d'ora in avanti denominato per brevità Si.Na.Fi., e sede legale nel Comune di Roma, alla via Tagliamento n. 9.

L'Associazione Si.Na.Fi. è costituita e diretta esclusivamente da personale della Guardia di Finanza in servizio e da quello collocato in ausiliaria ai sensi dell'articolo 992 del Codice dell'Ordinamento Militare, ad esclusione del Comandante Generale della Guardia di Finanza e degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con le regole democratiche di funzionamento previste dalla normativa vigente e più segnatamente dal Codice Civile. I soci del Si.Na.Fi. non possono aderire ad altre associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il Si.Na.Fi. si ispira ai principi democratici che regolano in generale il mondo del lavoro, in particolare quello degli operatori del comparto sicurezza e difesa.

Il Si.Na.Fi. è una associazione apolitica ed apartitica che ispira la propria azione ai principi di neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura e comunque nel rispetto delle norme costituzionali in materia.

I rapporti interni al Si.Na.Fi. sono improntati alla democraticità, all'unitarietà ed alla pari dignità tra i diversi ruoli e tra i diversi sessi di cui fanno parte gli appartenenti alla Guardia di Finanza, nel rispetto della rappresentatività di ciascuno di essi, democraticamente

espressa. In tale ottica l'unicità e l'unità del Si.Na.Fi. sono un bene irrinunciabile che si esplicita con l'osservanza ed il sostegno delle decisioni assunte dagli organi statutari che rappresentano la linea dell'intera struttura, pur nel rispetto del pluralismo di idee e del relativo dibattito e confronto tra i suoi componenti.

ART. 2 – (Principi)

Il Si.Na.Fi. – C.G.S.:

- è un'associazione professionale militare sindacale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, costituita e diretta esclusivamente da appartenenti alla Guardia di Finanza, di ogni ordine e grado, in servizio o in ausiliaria, ad esclusione del Comandante Generale della Guardia di Finanza e degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che considera la fedeltà ai principi di libertà e democrazia fondamento dell'attività sindacale;
- ritiene fondamentale, per l'accrescimento e il consolidamento della sua azione, la partecipazione dei propri associati alle scelte che attengono all'attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- fonda il proprio programma e uniforma la propria azione al rispetto ed all'applicazione integrale dei principi della Costituzione Repubblicana, particolarmente per quanto riguarda lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l'elevazione delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali dei lavoratori, nel rispetto del principio della parità dei sessi, nonché l'affermazione del ruolo fondamentale e insostituibile che le organizzazioni sindacali hanno nella realizzazione di una società democratica e moderna;
- opera nelle materie e nel rispetto degli ambiti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente (L. 46/22), con esclusione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale, a tutela degli interessi collettivi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza;
- non aderisce, né si federa, né intrattiene relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con altre associazioni sindacali non militari, neanche per il tramite di altri enti od organizzazioni, precluse dalla normativa vigente;
- ritiene fondamentale che l'approvazione delle piattaforme e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato debba avvenire nel rispetto del principio democratico della consultazione, sulla base delle modalità stabilite dagli organismi statutari;
- ritiene imprescindibile la lealtà al mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale ed ai vari organismi che dovranno esercitarlo nella salvaguardia, nell'accrescimento e nel rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che l'Organizzazione sindacale persegue;
- promuove e sostiene tutte le politiche a favore della salvaguardia degli appartenenti alla Guardia di Finanza quali operatori del comparto, nonché di un adeguato sistema di sicurezza per il Paese;
- osserva il principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione;
- opera comunque nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy dettati dall'ordinamento italiano;
- non persegue finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari.

ART. 3 – (Finalità)

Il Si.Na.Fi. per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l'altro, un'azione volta a:

- rappresentare, curare e tutelare gli interessi collettivi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Guardia di Finanza nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e nelle fasi inerenti le procedure dei rinnovi contrattuali e nella verifica dell'applicazione delle norme contrattuali. In tali circostanze il Si.Na.Fi. è legittimato ad agire anche direttamente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed alle Commissioni di Conciliazione, se sussiste un interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- tutelare il personale della Guardia di Finanza nello svolgimento dell'attività sindacale;
- stimolare l'Amministrazione della Guardia di Finanza, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale dei suoi appartenenti e relazioni ottimali con i cittadini, sulla base di un migliore rapporto di collaborazione;
- ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi che riguardano le condizioni di lavoro e di vita degli appartenenti alla Guardia di Finanza operando, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti dei suoi appartenenti compatibilmente con i diritti dei cittadini;
- promuovere confronti e dibattiti con le organizzazioni sindacali internazionali, in particolar modo con quelle delle Forze di Polizia, in ambito comunitario;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dei lavoratori della Guardia di Finanza, quali operatori di Polizia economico-finanziaria;
- perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti costituzionali per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, compatibilmente con i diritti costituzionali riconosciuti a tutti i cittadini e con i limiti imposti dalla stessa Costituzione;
- promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i finanziari;
- promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori d'idee dibattiti con Istituzioni, Enti, mondo dell'associazionismo e con la società civile che sostengano le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei finanziari.

ART. 4 – (Democrazia e unità sindacale)

Gli iscritti al Si.Na.Fi.:

- hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
- concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando l'impegno e la capacità individuale. Partecipano, altresì alla determinazione delle decisioni politiche/sindacali e hanno diritto all'informazione su ogni attività dell'Associazione;
- partecipano all'attività dell'Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita sociale e si attengono alle norme del presente Statuto;
- improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità delineate nello statuto;

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari.

Il dissenso si può manifestare sempre all'interno dell'organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nelle deliberazioni degli organi statutari ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e devono sostenere.

I rappresentanti designati o eletti su candidature del Si.Na.Fi. nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi deliberati dagli organismi statutari.

Il Si.Na.Fi. considera l'unità e la democrazia sindacale valore ed obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l'area dei consensi e delle adesioni.

ART. 5 – (Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà)

Il Si.Na.Fi. considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.

Si finanzia esclusivamente attraverso le quote sociali versate dagli associati, con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

Le quote sindacali, versate/trattenute dagli/agli iscritti, ove previsto direttamente a cura dell'Amministrazione e previa delega al prelievo, saranno ripartite tra le varie strutture sulla base di criteri anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale; ciò al fine di omogeneizzare lo sviluppo delle strutture periferiche su tutto il territorio nazionale, sulla base del principio di reciproca solidarietà.

In attesa che il legislatore definisca le modalità per la riscossione della quota associativa per gli aderenti alle OO.SS. costituite in ambito militare, l'importo della stessa è determinata, annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, così come anche la ripartizione percentuale delle quote annuali spettanti alle strutture territoriali formalmente costituite.

ART. 6 – (Informazione e comunicazione)

Il Si.Na.Fi. si potrà dotare di apposita rivista periodica, anche in formato elettronico, e/o sito internet, App, social network, gruppi whats app, ecc. le cui denominazioni riprenderanno quella del Sindacato, nonché di un eventuale bollettino settimanale, per l'informazione interna.

Le strutture Provinciali e Regionali che vorranno dotarsi di analoghi strumenti di informazione dovranno utilizzare la stessa denominazione, accompagnata dal nome della propria provincia, regione o interregione.

La pubblicazione delle informazioni, degli avvisi e delle notizie sul sito internet del Si.Na.Fi., costituiranno l'unico strumento ufficiale e legale di comunicazione ai soci, anche ai fini dell'esercizio delle prerogative ad essi attribuite dallo statuto, con facoltà di contribuire alla divulgazione attraverso ulteriori canali collegati.

Agli iscritti, peraltro, previa valutazione del legale rappresentante, verrà garantita in forma pubblica, sempre mediante il sito internet, un'informazione aggregata per materia, per evento, per riunione, ecc., nel rispetto della normativa sulla Privacy GDPR 679/16, al fine di soddisfare gli obblighi informativi sulla vita sociale del sindacato.

ART. 7 – (Politiche organizzative e durata dei mandati)

Ciascuna struttura del Si.Na.Fi. nella propria attività sindacale e di contrattazione deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei finanziari, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato. A tal fine, si ritiene di dover promuovere la costituzione di coordinamenti femminili o di altre articolazioni riferite a segmenti della Guardia di Finanza.

Nell'ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell'Organizzazione ed adempiere alle previsioni legislative, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 46/2022, si stabilisce il limite di due mandati quadriennali, non frazionabili, consecutivi per la carica di Segretario Generale.

Tutte le cariche statutariamente previste possono essere ricoperte solo da personale in servizio che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o da soci in ausiliaria. In adempimento alle previsioni legislative, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 46/2022 i mandati delle cariche elettive, direttive, esecutive e di controllo statutario, ad ogni livello, sia nazionale, sia territoriale, avranno durata di quattro anni, con possibilità di rieleggibilità per soli due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le predette cariche sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Gli organismi statutari ad ogni livello territoriale dovranno promuovere la presenza di quadri femminili.

ART. 8 – (Strumenti di rivendicazione)

Il Si.Na.Fi. persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti di rivendicazione e tutela consentiti dalla Costituzione e dalla legge. In tale ambito il Si.Na.Fi. è legittimato ad agire anche direttamente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed alle Commissioni di Conciliazione, se sussiste un interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Gli aderenti non potranno avvalersi del diritto di sciopero o di azioni sostitutive dello stesso, di astensione non legittima dal lavoro, né partecipare in uniforme alle manifestazioni di piazza, seppur liberi dal servizio.

ART. 9 – (Uso della sigla e del simbolo)

La sigla e il simbolo del Si.Na.Fi. appartengono esclusivamente alla struttura sindacale e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

L'utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari previste dal presente Statuto, fatte salve ulteriori responsabilità civili e penali.

ART. 10 – (Norme generali)

Il Si.Na.Fi. realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi democratici e nel superiore interesse della collettività. Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna, qualora non dettagliatamente specificato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni.

Qualora 1/3 dei membri di un organismo chieda la convocazione dello stesso il Presidente, previa nulla osta del segretario generale, ha l'obbligo di convocarlo entro (15) quindici giorni i dal ricevimento della stessa.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta andrà inoltrata al segretario generale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni degli organismi nazionali e territoriali del Si.Na.Fi. sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate almeno a maggioranza dei presenti.

L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio e in ausiliaria, ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in regola con il pagamento del contributo associativo.

Tutte le cariche direttive, esecutive e di controllo statutario sono elettive. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organismi, sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, rilevate da verbale redatto al termine dell'elezione dell'organismo in cui si è venuta a creare la vacanza.

In caso di impossibilità allo scorrimento si procede per cooptazione dei componenti degli organismi mediante elezione a cura del CDN, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.

Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del Si.Na.Fi., quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.

Si procederà al congresso straordinario dell'intera struttura interessata qualora le vacanze di tutti gli organismi eletti al congresso siano superiori al 50%.

Si procederà, altresì, al congresso straordinario, del singolo organismo della struttura interessata qualora le vacanze dello stesso siano superiori al 50%.

In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui al presente statuto.

Le vacanze accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata, prima dell'attivazione delle procedure per il congresso straordinario.

Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l'organismo si ridurrà proporzionalmente.

Il componente degli organismi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.

Le riunioni degli organismi Si.Na.Fi. a qualsiasi livello, incluse le assemblee e i congressi, possono avvenire ad insindacabile giudizio dei CDN previa intesa con il Segretario Generale di riferimento, in presenza o in modalità telematica, anche in ragione della disponibilità finanziaria dell'organizzazione, del numero delle riunioni da tenere e dell'urgenza delle stesse.

TITOLO II

Organizzazione nazionale e strutture territoriali del Si.Na.Fi. – C.G.S.

ART. 11 – (Struttura organizzativa a regime)

IL Si.Na.Fi. – C.G.S. fonda la sua struttura organizzativa su quattro livelli, qualora non diversamente disposto dalla legge che regolerà il funzionamento delle OO.SS. militari:

- Nazionale;
- Regionale;
- Provinciale;
- Sezionale Provinciale, Regionale o Interregionale.

TITOLO III

Organizzazione nazionale del Si.Na.Fi. – C.G.S.

ART. 12 – (Organismi nazionali)

Sono organismi nazionali il:

- Congresso Nazionale;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale;
- Collegio Unificato dei Sindaci Revisori;
- Collegio dei Probiviri Nazionale;
- Collegio Unificato dei Probiviri;
- Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale.

Il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori ed il Collegio Unificato dei Probiviri potranno essere costituiti, anche per una singola struttura periferica, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che lo richiedano.

Il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori avrà competenza per tutte le Segreterie Regionali o Provinciali eventualmente prive di pari organismo periferico.

Il Collegio Unificato dei Probiviri avrà competenza sia per tutte le Segreterie Regionali o Provinciali eventualmente prive di pari organismo periferico che per le strutture territoriali semplificate di cui al successivo art. 24 direttamente dipendenti dalla segreteria nazionale.

ART. 13 – (Congresso Nazionale)

Il Congresso è il massimo organo deliberante del Si.Na.Fi. Esso viene convocato ogni 4 (quattro) anni dal Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente alla legge n. 46/2022 e successive modificazioni che regola il funzionamento delle OO.SS. militari.

Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 10 del presente Statuto.

L'ordine del giorno per l'indizione del Congresso ordinario sarà formulato dal Consiglio Direttivo Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.

I compiti del Congresso Nazionale sono:

- definire gli orientamenti generali di natura politico sindacale ai quali tutti gli organismi ai vari livelli dovranno uniformarsi;
- eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori contabili Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- eleggere il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale;
- approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l'esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri: Provinciali, Regionali e Nazionale, nonché il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale limitatamente agli interventi di sua competenza.

Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate secondo i criteri democratici di rappresentatività con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e da un Comitato pregressuale composto da un membro per ogni segreteria regionale, ove costituita, prima della convocazione del Congresso.

Solo al Congresso compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche, nonché sullo scioglimento del Sindacato.

Tali decisioni, per essere valide, devono essere prese a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del Si.Na.Fi.

Il Congresso delibera sull'ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

ART. 14 – (Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica del Si.Na.Fi. nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto di norma da un minimo di (21) ventuno membri.

Il Presidente del CDN é eletto al proprio interno, dai suoi componenti, di norma al primo insediamento.

E' convocato dal Presidente del CDN nei casi e con la modalità previste dal presente statuto, sentito preventivamente il Segretario Generale o su proposta di quest'ultimo, di norma due volte l'anno, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell'organizzazione ed il necessario coordinamento di tutte le strutture.

Al Consiglio Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:

- deliberare sulla politica generale del Si.Na.Fi. in linea con gli orientamenti definiti dal congresso;
- eleggere e revocare la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto ed il Tesoriere/Segretario Amministrativo, traendo i suoi componenti tra i soci in regola con l'iscrizione annuale;
- approvare, unitamente al Comitato pregressuale di cui all'articolo 13 – 5° comma - il regolamento congressuale;
- provvedere alla convocazione ordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno;
- deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all'acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare;
- deliberare la ripartizione delle quote sindacali;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inclusi quelli inerenti l'acquisizione e la cessione di beni immobili ed alla gestione del patrimonio immobiliare in genere;
- deliberare sul cambio della sede sociale;
- approvare il regolamento di funzionamento della segreteria nazionale;
- approvare il regolamento di costituzione e funzionamento delle strutture territoriali semplificate di cui al successivo art. 24 direttamente dipendenti dalla segreteria nazionale;
- eleggere un Collegio Unificato dei Sindaci Revisori ed un Collegio Unificato dei Provisori, qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che lo richiedano.

Compete al Presidente del CDN, coadiuvato dal Segretario di seduta, nominato di volta in volta, coordinare i lavori del Consiglio, redigere e formalizzare la verbalizzazione delle riunioni.

In caso di assenza del Presidente del CDN, lo stesso è formalmente sostituito, a tutti gli effetti, nel ruolo e nelle funzioni, da un componente del Consiglio eletto all'inizio della riunione, che assume la carica di Presidente CDN pro-tempore.

In supporto alle attività della segreteria nazionale potranno essere creati, in seno al CDN, quattro gruppi di lavoro per area tematica, composti da consiglieri e coordinati dal

Presidente dell'Organismo, per lo studio e l'approfondimento di specifiche materie. Le modalità esplicative verranno disciplinate dal regolamento di funzionamento del CDN.

ART. 15 – (Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione esecutiva del Si.Na.Fi.

Il numero dei componenti la segreteria nazionale è fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alla struttura organizzativa ed alla sua sostenibilità finanziaria.

Essa, in ogni caso, è composta da un massimo di otto membri tratti dai soci, in regola con l'iscrizione annuale, più il Segretario Generale. Nello specifico sono ricomprese le seguenti cariche:

- il Segretario Generale;
- un membro con la funzione di Segretario Generale aggiunto;
- un membro con la funzione di Segretario Organizzativo;
- un membro con la funzione di Segretario per i rapporti istituzionali/sindacali;
- un membro con la funzione di Tesoriere/Segretario Amministrativo;
- un membro con la funzione di Segretario per l'Area Giuridica e Legislativa.

La segreteria, oltre all'ordinaria amministrazione, ha il compito di attuare le decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, nonché a quelli di acquisto, cessione e gestione dei beni immobili.

Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.

Il Segretario Generale Aggiunto coadiuva, quotidianamente, il Segretario Generale nelle attività di coordinamento della segreteria, ritenute necessarie da quest'ultimo e lo sostituisce in caso di impedimento o necessità, risultante da apposito verbale della Segreteria o su delega da parte di quest'ultimo. L'assunzione della carica ad interim comporterà automaticamente l'attribuzione della firma sociale, la rappresentanza legale del Sindacato in giudizio e di fronte a terzi, la titolarità ad operare sui conti, nonché l'assunzione delle responsabilità sociali connesse, così come disciplinate dal presente statuto.

Al segretario Nazionale Organizzativo, in raccordo con il Segretario Amministrativo e sotto il coordinamento del segretario generale, competono, prioritariamente, la gestione dei soci e le attività burocratiche connesse, nonché l'organizzazione di eventi.

Al Segretario Nazionale per i Rapporti Istituzionali/Sindacali, previa delega del Segretario Generale, rilasciata di volta in volta, possono essere delegati i rapporti con la stampa, con gli organi istituzionali e con le strutture e i professionisti convenzionati.

La Segreteria Nazionale gestisce, autonomamente, l'attività nazionale del Si.Na.Fi. per l'ordinaria amministrazione, mediante il coordinamento del segretario generale e rappresenta il sindacato nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione/interlocuzione politico-sindacale e istituzionale.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza che non abbiano il carattere dell'ordinarietà e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente, qualora diverso dalla segreteria.

ART. 16 – (Segretario Generale – Rappresentante Legale)

Il Segretario Generale Nazionale coordina la segreteria e rappresenta legalmente il Si.Na.Fi. di fronte a terzi e in giudizio. Allo stesso spetta la firma sociale, il coordinamento della segreteria e l'attribuzione e ripartizione degli incarichi ai segretari nazionali. Il Segretario Generale Nazionale designa altresì i componenti di propria competenza della Commissione centrale di conciliazione o di eventuali Commissioni interregionali di conciliazione di cui alle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

In caso di assenza o impedimento, lo stesso è momentaneamente sostituito, previa delibera della segreteria o su delega dell'interessato, dal Segretario Generale Aggiunto.

Il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale coordinano i lavori della Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale e rappresentano il Si.Na.Fi. di fronte a terzi e in giudizio in sede periferica, nell'area di propria competenza. Ad essi spetta la firma sociale. In caso di assenza o impedimento sono momentaneamente sostituiti, previa delibera della segreteria o su delega dei titolari, da un componente della segreteria di appartenenza che non rivesta la carica di segretario amministrativo/tesoriere.

L'assunzione delle cariche ad interim comporterà automaticamente l'attribuzione della firma, la rappresentanza legale della struttura territoriale in giudizio e di fronte a terzi, nonché l'assunzione delle responsabilità sociali connesse, così come disciplinate dal presente statuto.

Fuori dai precedenti casi, il Segretario Generale Nazionale, Provinciale/Regionale/Interregionale, inoltre, a loro insindacabile decisione, possono ordinariamente delegare a singoli componenti della segreteria la firma sociale, la rappresentanza legale in giudizio e di fronte a terzi per singole aree, materie o limiti di spesa, mediante procura speciale notarile.

Il Segretario Generale Nazionale, Provinciale/Regionale/Interregionale possono, per casi urgenti, inderogabili e di tutela/salvaguardia dell'organizzazione, assumere iniziative riguardanti la straordinaria gestione del Sindacato nell'area di competenza, previa ratifica dell'operato, con deliberazione alla prima riunione utile, da parte del CDN di riferimento.

Il Segretario Generale Nazionale, in qualità di Titolare del Trattamento può nominare con apposito atto, a suo insindacabile giudizio, soci ritenuti idonei, quali Incaricati al trattamento dei dati.

Trattandosi di incarico meramente fiduciario lo stesso potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna.

TITOLO IV

Strutture territoriali del Si.Na.Fi. – C.G.S.

ART. 17 – (Premessa)

Le strutture provinciali/regionali/interregionali del Si.Na.Fi. sono denominate con l'aggiunta del nome della Provincia/Regione/Interregione ove sono costituite.

Le stesse pur avendo autonomia di funzionamento, ad eccezione delle Sezioni Provinciali, Regionali e Interregionali:

- Devono uniformarsi alle direttive di politica sindacale deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- Devono rispettare le linee guida e l'assetto del presente statuto;
- Nel proprio atto costitutivo devono fare esplicito rimando e conformarsi alle norme statutarie delle strutture provinciali/regionali/interregionali allegate al presente statuto nazionale, ed adempiere alle incombenze di natura giuridica, civilistica e fiscale;
- Dovranno dotarsi di un proprio codice fiscale;
- Saranno rappresentate legalmente a tutti gli effetti ed in ogni ambito dal Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale. Il Segretario Generale Regionale designa altresì i componenti di propria competenza della Commissione periferica regionale di conciliazione di cui alle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in relazione allo sviluppo territoriale raggiunto ed alle risorse finanziarie disponibili, in deroga ai modelli strutturali sopra delineati, può disporre l'apertura di Segreterie Provinciali, senza autonomia finanziaria e giuridica e poste alle dipendenze delle Segreterie Regionali/Interregionali.

In tali ultimi casi:

- le Segreterie Provinciali saranno costituite da un massimo di 2 (due) membri più il Segretario Generale Provinciale;
- non saranno costituiti i Collegi dei revisori provinciali;
- non saranno costituiti i Collegi dei probiviri provinciali e le loro funzioni saranno assolte dai superiori Collegi dei probiviri regionali/interregionali o dal Collegio Unificato dei Probiviri.

ART. 18 – (Coordinamento Regionale)

Il Coordinamento Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di direzione delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il Si.Na.Fi. nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.

Assolve ai compiti di formazione, fornitura di servizi e consulenza per il personale.

D'intesa con i Coordinamenti Provinciali, coordina le attività nelle materie fissate dalla legge per le articolazioni periferiche, relazionandosi con gli uffici dell'Amministrazione competenti a livello regionale e con riferimento a tematiche di competenza sindacale

aventi esclusiva rilevanza locale. Esso è chiamato, altresì, a supportare l'iniziativa dei Coordinamenti Provinciali con una serie di servizi centralizzati.

Organi del Coordinamento Regionale sono:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori Regionali, che sarà costituito qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta;
- il Collegio dei Probiviri Regionali, che sarà costituito qualora ~~qualora~~ la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta.

In assenza del Collegio dei Sindaci Revisori Regionali e del Collegio dei Probiviri Regionali le funzioni di rispettiva competenza saranno assolte dal Collegio Unificato dei Sindaci Revisori e dal Collegio Unificato dei Probiviri.

ART. 19 – (Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:

- esaminare e discutere le politiche e l'attività del Si.Na.Fi. nella regione;
- discutere e votare le tesi da presentare al congresso nazionale;
- esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- discutere e votare i documenti congressuali;
- discutere e votare la relazione finanziaria;
- eleggere il Consiglio Direttivo Regionale, i delegati al Congresso Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale, qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta, e il Collegio dei Probiviri Regionale, qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta, e approvare i relativi regolamenti di funzionamento.

Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 20 – (Consiglio Direttivo Regionale, Segreteria Regionale e Collegio dei Sindaci Revisori Regionali)

Il Consiglio Direttivo Regionale, la Segreteria Regionale ed il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.

In particolar modo ai citati organismi competono le seguenti prerogative:

- a) informazione e consultazione degli iscritti;
- b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

Ferme restando le suddette peculiari prerogative, qualora la compagine Si.Na.Fi. nazionale rientrerà tra le OO.SS. rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 46/22, le citate strutture periferiche si relazioneranno con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Il numero dei componenti la segreteria Regionale è fissato dal Consiglio Direttivo Regionale in base alla struttura organizzativa ed alla sua sostenibilità finanziaria e dovrà essere di un numero pari più il Segretario Generale Regionale.

Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell'organismo regionale.

Per l'acquisto e la cessione di eventuali beni immobili, il Consiglio Direttivo Regionale può operare previa autorizzazione e con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 21 – (Coordinamento Provinciale)

Il Coordinamento Provinciale rappresenta il Si.Na.Fi. nella provincia e, nei limiti delle materie fissate dalla legge per le articolazioni periferiche, formula le proprie proposte al Coordinamento Regionale su tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, per eventuali interlocuzioni con gli uffici dell'Amministrazione competenti a livello regionale.

Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda sindacale, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.

Organi del Coordinamento Provinciale sono:

- Congresso Provinciale;
- Consiglio Direttivo Provinciale;
- Segreteria Provinciale;
- Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale, che sarà costituito qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta;
- il Collegio dei Probiviri Provinciale, che sarà costituito qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta.

In assenza del Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale e del Collegio dei Probiviri Provinciale le funzioni di rispettiva competenza saranno assolve dal Collegio Unificato dei Sindaci Revisori e dal Collegio Unificato dei Probiviri.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale, in relazione allo sviluppo territoriale raggiunto ed alle risorse finanziarie disponibili, in deroga ai modelli strutturali sopra

delineati, abbia disposto l'apertura della Segreteria Provinciale, senza autonomia finanziaria e giuridica e posta alle dipendenze della Segreteria Regionale/Interregionale:

- la Segreteria Provinciale sarà costituita da un massimo di 2 (due) membri più il Segretario Generale Provinciale;
- non sarà costituito il Collegio dei revisori provinciali;
- non sarà costituito il Collegio dei probiviri provinciale e le sue funzioni saranno assolte dal superiore Collegio dei probiviri regionale/interregionale o dal Collegio Unificato dei Probiviri.

ART. 22 – (Congresso Provinciale)

Il Congresso Provinciale:

- esamina e discute l'attività del Si.Na.Fi. sul territorio provinciale;
- stabilisce gli indirizzi politico-sindacale cui dovrà attenersi l'attività futura;
- discute e vota le tesi da presentare ai congressi nazionali;
- discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
- elegge il Consiglio Direttivo Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale e il Collegio dei Probiviri Provinciale.

Al Congresso Provinciale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 23 – (Consiglio Direttivo Provinciale, Segreteria Provinciale, Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale)

Il Consiglio Direttivo Provinciale, la Segreteria Provinciale e il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.

Il Collegio dei Probiviri del Coordinamento Provinciale è competente all'istruttoria e delibera delle sanzioni disciplinari degli iscritti della provincia di competenza quale organo di prima istanza.

Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera gli atti relativi all'acquisizione dei beni immobili di proprietà della struttura provinciale.

Per l'acquisto e la cessione di eventuali beni immobili, il Consiglio Direttivo Provinciale opera previa autorizzazione e con deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale.

Il Segretario Generale Provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Il numero dei componenti della Segreteria Provinciale è fissato dal Consiglio Direttivo Provinciale in base alla struttura organizzativa ed alla sua sostenibilità finanziaria e dovrà essere di un numero pari più il Segretario Generale Provinciale.

ART. 24 – (Sezione Sindacale Provinciale, Regionale o Interregionale)

Sia nella fase transitoria, sia a regime, potranno essere costituite strutture Regionali, Interregionali o Provinciali semplificate, denominate “Sezioni”, senza autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria. Avranno il compito di svolgere propaganda sindacale, con il fine di creare una proficua cultura sindacale tra il personale, acquisire le esigenze degli iscritti e formulare le proprie proposte al Coordinamento Regionale o alla Segreteria Nazionale su tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, per eventuali interlocuzioni con gli uffici dell’Amministrazione competenti a livello regionale o nazionale. Tali strutture semplificate verranno costituite mediante atto costitutivo interno previa delibera del CDN. Le cariche di tali strutture saranno attribuite attraverso elezioni sui singoli territori interessati. Le strutture assumeranno la denominazione di Sezione Regionale Si.Na.Fi. seguita dal nome della Regione, Sezione Interregionale Si.Na.Fi. seguita dal nome delle Regioni e Sezione Provinciale Si.Na.Fi. seguita dal nome della Provincia. Tali strutture, alle dirette dipendenze della Segreteria Nazionale, avranno ognuna un Referente Regionale Generale a cui spetta il coordinamento della struttura e la firma congiunta, unitamente al Segretario Generale Nazionale, per le questioni inerenti la propria area e da un massimo di (4) quattro Vice Referenti Regionali. Per le strutture interregionali il numero massimo dei Vice Referenti potrà essere aumentato a (5) cinque.

Le citate cariche avranno una durata di (4) quattro anni, non frazionabili, e alla scadenza potranno essere rinnovate per analogo periodo e per non più di due mandati consecutivi.

In qualsiasi momento il CDN potrà deliberare lo scioglimento di una o più strutture o la trasformazione delle stesse in Segreterie con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Eventuali esigenze finanziarie saranno rappresentate, a priori, dal Referente Regionale alla Segreteria Nazionale, la quale potrà soddisfarle o meno, a suo insindacabile giudizio.

La segreteria nazionale redigerà entro 90 giorni e comunque prima dell’apertura delle strutture, un regolamento di funzionamento delle stesse e lo sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, unico Organismo statutariamente competente all’approvazione.

Nelle Regioni ove sono formalmente istituite le segreterie Regionali, invece, potranno essere costituite, su proposta del CDR e previa valutazione e nulla-osta del CDN, esclusivamente le sezioni Provinciali, così come in precedenza definite. Le stesse, verranno costituite con le analoghe modalità e regole di gestione precedentemente indicate, con successiva delibera del CDR. Le cariche di tali strutture saranno attribuite attraverso elezioni sui singoli territori interessati.

Per ogni altro adempimento o formalità varranno le analoghe regole definite nei commi precedenti.

TITOLO V

Amministrazione del Si.Na.Fi. – C.G.S.

ART. 25 – (Contributi sindacali, Solidarietà-Fondo Comune nazionale e Fondo di Garanzia)

Il Si.Na.Fi. in quanto libera associazione realizza la propria autonomia finanziaria esclusivamente mediante la quota associativa/contribuzione volontaria dei propri iscritti, le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

Il fondo comune del Si.Na.Fi. è costituito dai contributi/quote di tutti gli iscritti, dai proventi derivanti dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti e da ogni altra forma di contribuzione volontariamente erogata a favore del Si.Na.Fi. nazionale che sarà eventualmente consentito in futuro dalla legge, nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l'utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.

A decorrere dalla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie è costituito in seno al bilancio annuale un fondo interno di garanzia pari al 20% delle risorse giacenti e delle entrate sociali successive derivanti dalle iscrizioni annuali, che farà anch'esso parte del fondo comune del Si.Na.Fi., ma che verrà utilizzato prioritariamente, dalla segreteria nazionale, per far fronte a spese legali, peritali, eventuali risarcimenti danni e da responsabilità civile verso terzi, ecc. In via residuale, in deroga a tale principio, previa delibera del CDN, le risorse del fondo potranno essere utilizzate per far fronte a esigenze gestionali diverse sopraggiunte a carattere eccezionale.

ART. 26 – (Fondi Comuni regionali e provinciali e Fondo di Garanzia)

I fondi comuni dei Coordinamenti regionali e provinciali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi del presente statuto, dai proventi derivanti dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti

A decorrere dalla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie è costituito in seno al bilancio annuale delle strutture costituite o che verranno costituite in seguito, un fondo interno di garanzia pari al 20% delle risorse giacenti e delle entrate sociali successive derivanti dalle iscrizioni annuali, che farà anch'esso parte del fondo comune del Si.Na.Fi., ma che verrà utilizzato prioritariamente dalle segreterie regionali per far fronte a spese legali, peritali, eventuali risarcimenti danni e da responsabilità civile verso terzi, ecc. In via residuale, in deroga a tale principio, previa delibera del CDR o CDP, le risorse del fondo potranno essere utilizzate per far fronte a esigenze gestionali diverse sopraggiunte a carattere eccezionale.

ART. 27 – (Autonomia amministrativa)

Le strutture dei coordinamenti del Si.Na.Fi. nazionale, regionale e provinciale, ad eccezione delle Strutture sindacali semplificate di cui al precedente art. 24, sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome a norma del presente Statuto approvato dal Congresso nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde

delle obbligazioni assunte da altre strutture, né tantomeno la struttura nazionale risponde finanziariamente, civilmente e penalmente per eventi che dovessero verificarsi nelle strutture periferiche.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in relazione allo sviluppo territoriale raggiunto ed alle risorse finanziarie disponibili, in deroga ai modelli strutturali sopra delineati, può disporre l'apertura di Segreterie Provinciali, senza autonomia finanziaria e giuridica e poste alle dipendenze delle Segreterie Regionali/Interregionali.

ART. 28 – (Attività amministrativa e contabile)

La Segreteria Nazionale e tutte le strutture e coordinamenti territoriali del Si.Na.Fi. con autonomia finanziaria devono:

- Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal Si.Na.Fi. attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della copertura finanziaria e della parità di bilancio;
- predisporre annualmente per il tramite delle Segreterie il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
- far approvare dal Consiglio Direttivo competente, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce;
- trasmettere il bilancio preventivo entro il mese di gennaio successivo a quello di approvazione ed il bilancio consuntivo entro il mese di maggio successivo all'approvazione al fine di consentire un'analisi sul risultato complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Consiglio Direttivo Nazionale utile;
- rendere pubblici i bilanci consuntivi e preventivi, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, redatti in forma sintetica, mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Si.Na.Fi. e/o altre idonee forme di pubblicità;
- tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori o per il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
- aprire un conto corrente intestato alla struttura Si.Na.Fi. interessata e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e, qualora necessario/richiesto, all'Amministrazione al fine di consentire il versamento/trattenuta delle quote associative dovute dai singoli associati. Sullo stesso conto, sul quale potranno operare a firma disgiunta, Segretario Generale e Tesoriere/Segretario Amministrativo e, per la segreteria nazionale, qualora assuma la carica ad interim, a posto del Segretario Generale, con le modalità previste nel presente statuto, anche il Segretario Generale Aggiunto, confluiranno altresì i proventi derivanti dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari.

In caso di mancato adempimento da parte di una o più strutture o coordinamenti territoriali del Si.Na.Fi. degli obblighi di cui sopra la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistano gli elementi per ritenere che le risorse del Si.Na.Fi. siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:

- l'immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura o coordinamento inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l'integrità organizzativa e/o associativa del Si.Na.Fi. ovvero per provocarne la divisione e/o l'indebolimento;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.

Ogni azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche, previa consultazione ed informazione preventiva della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, per accertare la corretta gestione sociale e/o utilizzo dei fondi, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

Le Segreterie Provinciali e Regionali, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

I bilanci approvati e revisionati dagli organismi statutari verranno resi pubblici mediante il sito internet della struttura associativa e resi fruibili agli associati.

Sia a coloro che ricoprono cariche sociali a qualsiasi livello, sia ai soci che prestano la propria attività sindacale presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, per lo sviluppo e la crescita dell'organizzazione, spetta il rimborso delle spese realmente sostenute per le attività sindacali preventivamente autorizzate.

ART. 29 – (Collegio dei Sindaci Revisori e Collegio Unificato dei Sindaci Revisori)

I Collegi dei Sindaci Revisori sono eletti dal Congresso mentre il Collegio Unificato dei Revisori è eletto dal Direttivo Nazionale. Sono composti ognuno da 3 membri titolari e possono essere integrati con le stesse modalità, da tre membri supplenti.

I Collegi dei Sindaci Revisori sono costituiti nei coordinamenti Si.Na.Fi. provinciali, regionali, qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta, e in quello nazionale.

Il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori potrà essere costituito qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che non consentano l'elezione di analoghi organismi in sede periferica.

I Collegi dei Sindaci Revisori eleggono un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso, con le modalità di cui all'art. 10.

Ai Collegi dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:

- controllare l'amministrazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Consigli Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;
- controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione dei Collegi dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.

I membri dei Collegi dei Sindaci Revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo ai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori e questi riferiscono con relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 30 – (Regole di gestione del patrimonio)

In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- in caso di scioglimento di una struttura del Si.Na.Fi., il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altro livello del Si.Na.Fi. designato dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito anche l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il mutamento di denominazione di un singolo livello periferico e/o la sua adesione ad altra organizzazione sindacale costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura o coordinamento medesimi;
- in caso di scioglimento del Si.Na.Fi., per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 460/97;
- i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione;
- i singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

TITOLO VI

Giurisdizione interna del Si.Na.Fi. – C.G.S.

ART. 31 – (Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza)

Le cariche apicali del Si.Na.Fi. esecutive (Segretario Generale Nazionale, Segretario Generale Regionale e Segretario Generale Provinciale), direttive (Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale), di garanzia statutaria (Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale/Regionale/Provinciale o unificato e Presidente dei Collegi dei Probiviri d'Appello) e di controllo patrimoniale ad ogni livello (Presidente Collegio dei Revisori Contabili Nazionali, Regionali e Provinciali o unificato) sono incompatibili con le cariche governative e politiche elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. La mera accettazione formale della candidatura comporta l'immediata decadenza. Analoga incompatibilità vale per le stesse cariche qualora assegnate ai sensi del TUEL o da altre norme di riferimento.

Tutte le cariche direttive, esecutive o di controllo statutario del Si.Na.Fi., inoltre, sia a livello nazionale, sia territoriale sono incompatibili con:

- l'appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli;
- con altri incarichi o cariche eventualmente stabilite da disposizioni normative o regolamentari;
- l'aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- la condizione di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- la sospensione dall'impiego o l'aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- l'incarico di Comandante di Corpo.

Tutti coloro che ricoprono cariche statutarie all'interno del Si.Na.Fi. sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di una delle citate condizioni di incompatibilità.

Sono altresì incompatibili tutte le cariche sindacali sopracitate con gli incarichi dirigenziali che siano in conflitto con l'attività sindacale.

Chiunque si trovi nelle condizioni di cui ai primi due punti del comma 2 o di cui al comma 3 precedenti deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.

L'iscrizione al Si.Na.Fi. non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli democratici espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli del Si.Na.Fi.

Per la durata e per la rieleggibilità delle cariche dirigenziali e direttive del Si.Na.Fi. valgono le norme di cui all'articolo 7 dello Statuto.

I componenti degli organismi decadono dalla carica ricoperta, inoltre, per mancato rinnovo della quota sociale annuale entro il 31 gennaio di ogni anno e dopo mancato riscontro all'invito a provvedere entro 5 giorni oltre tale termine, formulato all'interessato a cura del segretario generale.

La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell'ambito dell'organizzazione.

In tale ipotesi l'iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l'iscritto stesso non può richiedere il ristabilimento della carica sindacale precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento Congressuale vigente.

ART. 32 – (Cumulo di cariche)

Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale con il Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto o membro della Segreteria Nazionale;
- Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto con Segretario Generale o membro di Segreteria Provinciale o Regionale;
- Segretario Generale Aggiunto con Segretario Amministrativo/Tesoriere;
- Presidente del Consiglio Direttivo Regionale/Provinciale con il Segretario Generale Regionale/Provinciale o membro della Segreteria Regionale/Provinciale;
- Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale;
- Componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale e Provinciale o unificato;
- Componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale o unificato;
- Componente del Collegio dei Probiviri Nazionale con componente del Collegio dei Probiviri nazionale d'Appello;
- Membro del Collegio dei Sindaci Revisori con le cariche direttive o esecutive a livello della struttura o delle strutture di cui sono Sindaci Revisori;
- Membro dei Collegi dei Probiviri con le cariche direttive o esecutive a livello della struttura o delle strutture di cui sono Probiviri.

Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica o dalla seconda assunta in ordine temporale.

ART. 33 – (Sanzioni disciplinari)

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto al Si.Na.Fi. il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:

- biasimo scritto;
- sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- l'espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.

ART. 34 – (Collegi dei Probiviri, Collegio Unificato dei Probiviri e Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale)

I Collegi dei Probiviri sono costituiti nei coordinamenti Si.Na.Fi. provinciali, regionali, qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta, e in quello nazionale.

Il Collegio Unificato dei Probiviri potrà essere costituito qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che non consentano l'elezione di analoghi organismi in sede periferica.

I Collegi dei Probiviri sono eletti dal Congresso mentre il Collegio Unificato dei Probiviri è eletto dal Direttivo Nazionale. Sono composti ognuno da 3 membri titolari e possono essere integrati con le stesse modalità, da tre membri supplenti.

Il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale è costituito solo in ambito nazionale ed è eletto dal Congresso Nazionale. Esso è costituito da 3 membri titolari e possono essere integrati con le stesse modalità, da tre membri supplenti.

I Collegi dei Probiviri Provinciali e Regionali o unificato:

- provvedono, nel proprio ambito, all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare inerente i soci, attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- decidono, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio dei Probiviri Regionali, se costituito, o unificato.

Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Regionali o unificato è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionali.

Il Collegio dei Probiviri Nazionale:

- è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali (Consiglio direttivo nazionale, collegio dei sindaci revisori nazionali, Collegi dei probiviri e dei Probiviri d'appello);
- è competente a decidere in prima istanza sui procedimenti disciplinari che riguardino i soci iscritti nelle provincie o nelle regioni ove non vi siano segreterie regionali o provinciali costituite;
- in veste di collegio arbitrale, decide sulle controversie per l'applicazione dell'articolo 37 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare;
- è altresì competente, qualora si dovesse verificare la necessità, per questioni di opportunità, a giudicare su eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i componenti dei Collegi dei Probiviri a livello provinciale, regionale, unificato e nazionale;
- esprime altresì, agli istanti che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all'applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

Il Consiglio Probiviri Nazionale d'appello è costituito per consentire di ricorrere in ultima istanza, ai quadri dirigenti nazionali e a coloro che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti al Si.Na.Fi. per i quali è previsto un primo grado di giudizio per questioni disciplinari, già esaminato dal collegio dei Probiviri nazionali in prima istanza. La previsione, permette di ricorrere esclusivamente avverso le pronunce del Collegio dei Probiviri Nazionale, quale organo naturale al quale è rimessa, in prima istanza, la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti.

Tale collegio d'Appello, in tal caso, ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai quadri nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali, di cui sono stati oggetto per questioni disciplinari, a sanzione erogata.

Per il funzionamento, il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene al Regolamento approvato da Congresso Nazionale.

ART. 35 – (Procedimento disciplinare)

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso, salvaguardando le garanzie del diritto di difesa.

Le eventuali modifiche inderogabili che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro saranno discusse e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 36 – (Sospensione cautelare)

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

Il relativo Collegio dei Probiviri dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

ART. 37 – (Commissariamento delle strutture)

Il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario nel caso di:

- grave violazione dello Statuto;
- modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto nazionale;
- mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale;
- utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie del Si.Na.Fi. e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa.

Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva da indire.

ART. 38 – (Compiti del Commissario Straordinario)

Il Commissario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.

Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre i tre mesi.

Negli stessi casi e con le medesime procedure previste dal presente statuto può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

ART. 39 – (Clausola Arbitrale)

Gli associati, le Strutture e coordinamenti nazionali e periferici, nonché i loro organi hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell'uno e degli altri.

Gli associati, in ragione della loro appartenenza all'organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto al Si.Na.Fi., non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

Le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Qualora l'istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l'altro, l'organismo deputato a dirimerle rimane il Collegio dei Probiviri Nazionale.

ART. 40 – (Accorpamento sedi territoriali)

Il Consiglio Direttivo Nazionale, sia nella fase transitoria che in quella a regime, potrà decidere, in base alle proprie capacità organizzative e finanziarie, di poter costituire/accorpate più sedi Provinciali o Regionali. In tal caso la struttura Si.Na.Fi. Interprovinciale o Interregionale assumerà la denominazione di Segreteria Interprovinciale o Interregionale seguita dal nome delle città, delle regioni o dell'area geografica di riferimento individuata.

ART. 41 – (Periodo transitorio, a regime e strutture Si.Na.Fi.)

Nel periodo transitorio, ovvero quello intercorrente tra la data di approvazione del presente statuto e la data di svolgimento del prossimo congresso, nonché a regime se non interverranno modifiche statutarie o normative, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, previa proposta della Segreteria Nazionale, potranno essere costituite, di volta in volta, anche in un arco temporale differenziato ed in base agli iscritti, nonché alla capacità finanziaria posseduta, le Segreterie Provinciali, Regionali, o interregionali, così come disciplinate dagli articoli 17 e seguenti del presente statuto.

ART. 42 – (Tutela legale e Norma legale)

Sono assolte dal Sindacato, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale, qualora in possesso delle risorse economiche necessarie, le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati da terzi nei confronti di componenti della Segreteria Nazionale, Regionale, Provinciale e degli Organismi Direttivi e di controllo a qualsiasi livello, in ragione delle attività sindacali da essi svolte. Qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento avviato da terzi, estranei al Si.Na.Fi., sia inerente a fatti pregressi compiuti in costanza di carica sindacale nazionale o territoriale, valgono le stesse disposizioni statutarie esplicitate in precedenza. Uniche eccezioni per coloro che appartengono o siano appartenuti al Si.Na.Fi. e subiscano o avvino azioni conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi nei quali è controparte il Si.Na.Fi., o il suo legale rappresentante o altre figure elettive ancora in carica.

Lo Statuto sarà da considerarsi vincolante per gli aderenti a decorrere dalla data della sua approvazione.

Con l'approvazione del presente Statuto Nazionale si ratificano e integrano tutte le modifiche statutarie apportate agli Statuti delle Segreterie Regionali o Provinciali Si.Na.Fi.

Eventuali previsioni riportate nei citati statuti regionali o provinciali, che dovessero risultare non in aderenza o in contrasto con lo statuto nazionale, si intenderanno automaticamente assorbite e sostituite dalle disposizioni contenute nel presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rimando agli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Eventuali modifiche al presente Statuto saranno comunicate al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 46/2022, per le finalità in esso previste.

Le eventuali modifiche inderogabili, che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro, saranno discusse e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 43 – (Foro competente)


La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Si.Na.Fi. è di competenza del Foro di Roma.

ART. 44 – (Tutela della Privacy)

Il Si.Na.Fi. garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche particolari, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, novellato dal D. Lgs 101/2018) ritenute necessarie per la tutela dei diritti dei propri aderenti.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Segretario del CDN
Ivan Giampetruzzi



Il Presidente del CDN
Angelo Stufano

